

GIAPPONE

- 0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI
- 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO
- 2- QUANDO LE SOCIETA' IN GIAPPONE POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?
- 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?
- 4- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?
- 5- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 6- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?
- 7- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?
- 8- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?
- 9- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?
- 10- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?
- 11- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 12- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?
- 13- CESSIONE O RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?
- 14- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN GIAPPONE?
- 15- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?
- 16- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE SCORTE E DELLE RIMANENZE?
- 17- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?
- 18- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?
- 19- DICHIARAZIONE DEI REDDITI *BLUE FORM*: QUALI BENEFICI E QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

- 20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN GIAPPONE
- 21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?
- 22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?
- 23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?
- 24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO GIAPPONESE?
- 25- IL GIAPPONE HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Ambasciata

Tokyo - Ambasciata D'Italia
Amb. Giorgio Starace
2 - 5 - 4, Mita, Minato- ku, Tokyo 108-8302
Tel. 0081334535291
Fax 0081334562319
E-mail: ambasciata.tokyo@esteri.it
Home page: www.ambtokyo.esteri.it

Consolato

Osaka - Consolato Generale
Cons. Gen. Luigi Diodati
Nakanoshima Festival Tower 17F 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005
Tel. 0081647065815
Fax 0081662010590
E-mail: segreteria.osaka@esteri.it
Homepage: www.consosaka.esteri.it

0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO	15% - 23,2%	15% - 23,2% (solo su reddito prodotto in Giappone)
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI	Tassate come reddito. Per le plusvalenze derivate dalla vendita di terreno imposta aggiuntiva del 5%-10%	
RITENUTE FISCALI		
Dividendi	20,42%, 20,31%, 15,31%	
Interessi	15,31% - 20,31%	
Royalties	20,42%	
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	Nazionale: 5%-45% + soprattassa del 2,1%	5%-45% su reddito di fonte giapponese
ALTRE IMPOSTE		
Imposta sulle attività fisse	1,4%/anno + 0,3% su terreni ed edifici	
Imposta su acquisto di immobili	Registrazione e licenza: 2% Su acquisto: 4%	
Imposta di bollo	su documenti con importi compresi tra 200 e 480.000 Yen	
Imposta sui residenti	Varia secondo la municipalità	
I.V.A. (imposta sui consumi)	0% - 8%	
RIPORTO DELLE PERDITE Avanti	Deducibili da reddito e capital gains dello stesso periodo contabile Solo per società con <i>blue form</i> : fino a 10 anni	
AMMORTAMENTO		
Beni tangibili	Impianti ed attrezzatura: 4-17 anni	
Immobilizzazioni immateriali	Avviamento: 5 anni	

1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società per azioni</i>	È la persona giuridica utilizzata con maggior frequenza in Giappone. Esiste anche una forma semplificata della società per azioni che si differenzia perché il suo capitale non è diviso in azioni e che viene utilizzata da piccole e medie aziende	A partire dal 2006, data dell'entrata in vigore della nuova Legge sulle società, le <i>limited company</i> esistenti vengono integrate con le <i>joint stock company</i> e come tali considerate e non è più possibile costituire nuove <i>limited company</i> .	
<i>Società di persone</i>	Società costituita solo da soci accomandatari.		
<i>Società in accomandita</i>	Società costituita sia da membri con responsabilità limitata che da membri con responsabilità illimitata. Viene tassata come una normale società per azioni.	Società costituita sia da membri con responsabilità limitata che da membri con responsabilità illimitata. I primi possono contribuire solo sotto forma di denaro o proprietà e non possono gestire né rappresentare la società	
<i>Società a responsabilità limitata</i>	È stata introdotta con la Legge sulle società del 2005. Viene tassata come una normale società per azioni.	Può essere costituita con un solo membro e nessuno dei membri ha responsabilità illimitata.	
<i>Special purpose company SPC (Società di scopo)</i>	La recente legislazione giapponese ha creato o modificato diversi mezzi per la cartolarizzazione delle attività, non limitandoli solo ad azioni o titoli, ma inserendo anche altri tipi di attività, in particolare le attività immobiliari.		
<i>Enti di interesse pubblico</i>	Sono società impegnate nel settore religioso, assistenziale, artistico, ecc. per interesse pubblico. Sono esenti dall'imposta societaria ma gli utili accumulati a seguito di attività a scopo di lucro sono assoggettati all'imposta ridotta del 15%.		
<i>Cooperative</i>	Sono organizzazioni di persone fisiche o di PMI che si riuniscono per aiuto reciproco. Il reddito imponibile è tassato all'aliquota ridotta del 15%.		
<i>Associazioni senza personalità giuridica</i>	Sono di tre tipi (volontaria, anonima e a responsabilità limitata) e le imposte vengono versate dai membri.		
<i>Trust</i>	La legislazione giapponese in materia (revisione dell'8 dicembre 2006) prevede diversi tipi di trust.		

2- QUANDO LE SOCIETA' IN GIAPPONE POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?

Una società giapponese è considerata residente se la sua sede principale o legale si trova in Giappone.

Le società giapponesi residenti sono assoggettate all'imposta societaria su tutto il reddito prodotto a livello mondiale.

Le società non residenti sono assoggettate all'imposta societaria giapponese solo sul reddito derivato da una stabile organizzazione in Giappone. Il reddito da altre fonti è assoggettato a ritenuta.

3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?

Un non-residente è assoggettato all'imposta solo se conduce attività d'impresa in Giappone.

Si considera attività d'impresa la conclusione di contratti di compravendita, la presenza di un rappresentante permanente o la fornitura di servizi e prodotti. Di conseguenza, le attività amministrative o di liaison condotte in Giappone non comporteranno la tassazione della società

estera amministrata, a condizione che la filiale della società amministrata o l'agente munito di procura non siano in Giappone.

Allo stesso modo, tali attività non verranno tassate a condizione che l'ufficio sito in Giappone non svolga attività commerciali nel Paese.

In base alla legislazione giapponese vigente, gli uffici giapponesi utilizzati soltanto per pubblicità, promozione, raccolta informazioni, indagini di mercato, ricerche e altre funzioni simili, non sono considerati unità locali della società estera che essi rappresentano in Giappone e quindi non sono tassabili. Una simile esenzione viene applicata anche all'ufficio utilizzato esclusivamente per acquisto o magazzinaggio di merci.

I termini delle convenzioni per eliminare la doppia imposta concluse dal Giappone specificano che l'obbligo fiscale esiste solo quando il non-residente possiede in Giappone un'unità locale straniera, una stabile organizzazione od un rappresentante permanente munito di procura.

4- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?

I redditi sono calcolati in base alle risultanze contabili e modificati a seconda delle spese, delle detrazioni, ecc.

Le spese di registrazione della società possono essere ammortizzate nell'esercizio in cui sono state sostenute oppure nei cinque anni successivi.

I contributi e le donazioni a enti locali e statali, di carattere sociale, sono interamente deducibili.

Il Governo ha imposto restrizioni alla deducibilità delle spese di rappresentanza. In base a tali disposizioni, e fino al 31 marzo 2020, le società con capitale sociale superiore a Yen 100 milioni possono detrarre solo il 50% delle spese di rappresentanza, mentre le società con capitale sociale inferiore a Yen 100 milioni possono detrarre il 50% delle spese di rappresentanza oppure un importo massimo di Yen 8 milioni. Il capitale della filiale giapponese di una società estera viene calcolato in base ai beni situati in Giappone.

I compensi ad amministratori e funzionari non possono essere dedotti se reputati eccessivi. Le gratifiche sono indeducibili.

L'imposta locale sulle imprese è deducibile.

Le seguenti spese possono essere ammortizzate immediatamente o entro alcuni anni: spese organizzative societarie, spese di installazione nuova attività, spese per ricerca e sviluppo, costi di emissione di nuove azioni od obbligazioni, sconti su titoli, costi pagati a enti pubblici per creazione o miglioramento di attrezzature comuni, premi pagati su cauzioni o per servizi, costi per proprietà fornite per attività di pubblicità e altri costi per servizi futuri.

I dividendi corrisposti a società locali da altre società locali sono esclusi dal reddito imponibile. Sono inoltre esclusi dal reddito imponibile i rimborsi dell'imposta sulle società o di altre imposte indeducibili come spese, nonché l'apprezzamento del valore di determinati beni.

Per i crediti in sofferenza è possibile una deduzione ai seguenti tassi e a seconda delle attività:

<i>Tipo di società</i>	<i>%</i>
vendita all'ingrosso e al dettaglio	1
attività manifatturiera	0,8
attività bancaria e assicurativa	0,3
vendita rateale al dettaglio	1,3
altre attività	0,6

Tali aliquote vengono applicate solo a piccole e medie imprese il cui capitale versato non superi Yen 100 milioni.

Alcune riserve possono essere dedotte solo dalle società che presentano la dichiarazione *blue form*: crediti per costi di ricerca e sviluppo, crediti d'imposta per investimenti nel settore energia, per utilizzo di macchinari o per attrezzature informatiche.

5- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?

Le perdite commerciali sono detratte dal reddito e dai capital gains dello stesso periodo contabile.

Solo le perdite imponibili delle società che presentano la dichiarazione *blue form* possono essere riportate in avanti. Per queste società, le perdite imponibili (ossia le perdite mercantili più tutte le altre perdite deducibili dalle imposte) possono essere riportate in avanti per 10 anni fiscali consecutivi.

Le società con anni fiscali successivi al 1° aprile 2012, con capitale versato superiore a Yen 100 milioni o interamente possedute da una o più società aventi capitale sociale superiore a Yen 500 milioni, possono riportare a nuovo le perdite solo fino a un massimo del 50% degli utili in un anno.

In occasione della cessazione dell'attività, le perdite possono essere riportate a nuovo, indipendentemente dal cambio di controllo nella gestione.

6- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?

Tutti gli interessi sono deducibili in base al principio di competenza o a quello di cassa.

L'interesse è parzialmente escluso dalle spese deducibili di una società quando la quantità di denaro presa in prestito dalla stessa è tre volte superiore rispetto al capitale posseduto dai principali azionisti.

Dal 1° aprile 2013 la deducibilità dei pagamenti di interessi a società collegate è limitata al 50% del reddito imponibile se l'interesse annuo netto supera Yen 10 milioni e se l'interesse corrisposto alle parti collegate è superiore al 50% dell'interesse passivo totale.

Una società si definisce collegata se ha una partecipazione superiore al 50% nella società contribuente oppure se si tratta di una società posseduta o controllata dalla società contribuente. Conseguentemente alla riforma fiscale del 2004, inoltre, una società può applicare un rapporto capitale di prestito/capitale di rischio paragonabile a quello di una società giapponese di dimensioni simili e con attività simili. Nel calcolo di tale rapporto, la società può utilizzare i dati di un unico anno fiscale, anziché di tre anni fiscali consecutivi.

7- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?

Il sistema di ammortamento è stato modificato con la riforma fiscale del 2007. Sono stati eliminati limiti e valori residui ed è ora possibile ammortizzare l'intero prezzo di acquisto al valore nominale di Yen 1 alla fine della vita utile del bene, sia con l'ammortamento a quote costanti sia con quello a quote decrescenti. È inoltre possibile ammortizzare i beni esistenti stornando il limite di ammortamento in rate annuali nel giro di cinque anni. Sono state inoltre abbreviate le vite utili di alcuni tipi di beni.

Il nuovo sistema distingue tra i beni acquisiti prima della revisione e quelli acquisiti successivamente.

a) Abolizione del valore residuo

Beni ammortizzabili acquistati dopo il 1° aprile 2007. Sono stati aboliti il limite consentito per l'ammortamento (95% del costo di acquisto) e il valore residuo (10%). È ora possibile ammortizzare il costo di acquisto di tali beni al valore nominale di Yen 1 alla fine della vita utile del bene.

Beni ammortizzabili acquistati prima del 31 marzo 2007. Tali beni sono stati ammortizzati in rate annue al limite di ammortamento consentito (95% del costo di acquisto) al valore nominale di Yen 1 nel giro di cinque anni a partire dall'anno successivo all'ammortamento, fino al valore residuo.

b) Nuovo e vecchio metodo a quote costanti

Il nuovo metodo a quote costanti viene applicato ai beni ammortizzabili acquistati dopo il 1° aprile 2007.

Limite di acquisto=costo di acquisto x tasso di ammortamento (ammortizzato a un valore nominale di Yen 1).

Il vecchio metodo a quote costanti viene applicato ai beni ammortizzabili acquistati prima del 31 marzo 2007.

Aliquote del nuovo e del vecchio metodo di ammortamento a quote costanti

<i>Vita utile</i>	<i>Vecchie aliquote</i>	<i>Nuove aliquote</i>
2 anni	0,500	0,500
3 anni	0,333	0,334
4 anni	0,250	0,250
5 anni	0,200	0,200
6 anni	0,166	0,167
8 anni	0,125	0,125
10 anni	0,100	0,100
15 anni	0,066	0,067
17 anni	0,058	0,059
20 anni	0,050	0,050

c) Nuovo e vecchio metodo a quote decrescenti

Il nuovo metodo a quote decrescenti si applica ai beni ammortizzabili acquistati dopo il 1° aprile 2007.

Limite di ammortamento=valore contabile (costo di acquisto – ammortamento accumulato) x tasso di ammortamento.

Il vecchio metodo a quote decrescenti si applica ai beni ammortizzabili acquistati prima del 31 marzo 2007.

Limite di ammortamento=valore contabile (costo di acquisto – ammortamento accumulato) x tasso di ammortamento (ammortizzato al 95% del costo di acquisto)

Aliquote del nuovo e del vecchio metodo di ammortamento a quote decrescenti

<i>Vita utile</i>	<i>Vecchie aliquote</i>	<i>Nuove aliquote</i>
2 anni	0,684	1,000
3 anni	0,536	0,833
4 anni	0,438	0,625
5 anni	0,369	0,500
6 anni	0,319	0,417
8 anni	0,250	0,313
10 anni	0,206	0,250
15 anni	0,142	0,167
17 anni	0,127	0,147
20 anni	0,109	0,125

Le società che presentano la dichiarazione *blue form* possono beneficiare dell'ammortamento anticipato e il 4%-30% del costo di acquisto può essere imputato al reddito dell'anno in cui l'acquisto è stato effettuato.

Un bene dal costo inferiore a Yen 100.000 può essere immediatamente ammortizzato.

I beni intangibili, quali brevetti e diritti d'autore, possono essere ammortizzati a quote costanti e le spese di avviamento possono essere ammortizzate a quote costanti nel giro di 5 anni.

Per impianti e attrezzature situati in un'unica fabbrica, l'ammortamento viene calcolato in base all'impianto nel suo insieme.

Le aliquote e i periodi di ammortamento sono i seguenti:

<i>Descrizione dei beni</i>	<i>Periodo di amm.to anni</i>	<i>Amm.to a quote decrescenti % nuova e % vecchia</i>	<i>Amm.to a quote fisse % nuova e % vecchia</i>
1. <i>Immobilizzazioni materiali (esclusi impianti e macchinari)</i>			
▪ Costruzioni in cemento armato (per ufficio)	50	5,0 - 4,5	2,0 - 2,0
▪ Costruzioni in legno (per ufficio)	24	10,4 - 9,2	4,2 - 4,2
▪ Ascensori	17	14,7 -12,7	5,9 - 5,8
▪ Aerei (per servizio internazionale)	10	25,0-20,6	10 - 10
▪ Computer	4	62,5-43,8	25,0 -25,0
▪ Scrivanie, sedie, armadietti in metallo	15	16,7-14,2	6,7 -6,6
▪ Termocondizionatori	15	16,7 -14,2	6,7 -6,6
▪ Macchine da scrivere	5	50,0 -36,9	20,0 -20,0
▪ Camion (per trasporti)	4	62,5 -43,8)	25,0 -25,0
▪ Auto per trasporto passeggeri	6	41,7 -31,9	16,7 -16,6
2. <i>Macchinari e attrezzature</i>			
▪ Impianti per la trasformazione chimica	7	35,7 -28,0	14,3- 14,2
▪ Birrerie	14	17,9 -15,2	7,2 -7,1
▪ Impianti lavorazione lana pettinata	10	25,0- 20,6	10,0 -10,0
▪ Impianti lavorazione cellulosa	12	20,7 -17,5	8,4 -8,3
▪ Impianti produzione fertilizzanti chimici	10	25,0 -20,6	10,0 -10,0
▪ Impianti lavorazione polivinile	8	31,3 -25,0	12,5 -12,5
▪ Impianti lavorazione fibre sintetiche	7	35,7 -28,0	14,3 -14,2
▪ Impianti lavorazione rayon	9	27,8 -22,6	11,2 -11,1
▪ Impianti lavorazione vetro	14	17,9 -15,2	7,2 -7,1
▪ Fornaci per il cemento	13	19,2 -16,2	7,7 -7,6
▪ Impianti lavorazione ferro ed acciaio	14	17,9 -15,2	7,2 -7,1
▪ Impianti produzione utensili metallici	10	25,0 -20,6	10,0 -10,0
▪ Impianti produzione attrezzature elettriche	11	22,7 -18,9	9,1 -9,0
▪ Impianti produzione automobili	10	25,0 -20,6	10,0 -10,0
▪ Impianti produzione lenti o strumenti ottici	10	25,0 -20,6	10,0 -10,0

Avviamento, edifici acquistati di recente, beni in affitto utilizzati fuori dal Giappone devono essere ammortizzati utilizzando il metodo a quote costanti.

8- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?

Le società giapponesi residenti sono assoggettate alla tassazione del reddito e delle plusvalenze patrimoniali, ovunque prodotti.

Per gli anni di riferimento 2018/2019 le aliquote sono le seguenti:

<i>Aliquote fiscali per reddito ordinario</i>	<i>%</i>
Società ordinarie:	
società con capitale di oltre Yen 100 milioni	23,2
società con capitale inferiore a Yen 100 milioni:	
Con reddito annuo inferiore a Y 8 milioni	15
Con reddito annuo superiore a Y 8 milioni	23,2
Cooperative e società di pubblico interesse	
Con reddito annuo inferiore a Y 8 milioni	15
Con reddito annuo superiore a Y 8 milioni	19/22*

* L'aliquota del 22% si applica a particolari cooperative con reddito annuo superiore a Yen 1 miliardo.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2037 le ritenute sugli interessi sono aumentate da una soprattassa del 2,1%, applicata a residenti e non-residenti.

L'interesse su depositi bancari e simili è assoggettato alla ritenuta del 15,315%.

9- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?

Nel 2002 il Giappone ha introdotto un sistema di tassazione consolidato opzionale per le società residenti.

Con la riforma introdotta nel 2010, il consolidamento viene applicato automaticamente in tutti i gruppi di società residenti, indipendentemente da un'eventuale opzione

Il consolidamento è limitato alla casa madre e alle sussidiarie possedute al 100%.

10- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE IN GIAPPONE?

I redditi imponibili di un'unità locale straniera in Giappone sono calcolati come quelli di una società residente, anche se l'obbligo fiscale è limitato agli utili prodotti in Giappone.

L'unità locale è assoggettata alle imposte (sul reddito nazionale e locale) alle aliquote ordinarie, sugli utili non distribuiti.

Anche le plusvalenze patrimoniali derivate dalla vendita di beni in Giappone sono tassate come reddito ordinario.

Nel caso in cui la società estera riceva reddito (interessi, royalties, canoni di locazione ecc.) da altre fonti giapponesi, non collegato all'unità locale in Giappone, essa sarà assoggettata ad imposta in base alle aliquote che possono essere ridotte dalle convenzioni fiscali.

Le rimesse degli utili dell'unità locale straniera in Giappone sono esenti.

11- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?

Le plusvalenze patrimoniali sono tassate come reddito ordinario e vengono calcolate deducendo dai proventi del cespite il costo ammortizzato dello stesso.

Le plusvalenze possono essere differite:

1. quando beni simili sono scambiati per essere utilizzati allo stesso scopo e a condizione che qualsiasi altro compenso ricevuto o pagato non superi il 20% del bene di maggior valore;
2. sulla vendita di proprietà immobiliari in determinate aree, solitamente metropolitane, nel caso in cui i proventi vengano reinvestiti in proprietà in altre aree, per scopi economici diversi e entro 3 anni. Tale politica intende incoraggiare gli investimenti nelle aree in questione;
3. sulla vendita di proprietà immobiliari possedute per oltre 10 anni al 1° gennaio dell'anno di vendita, i cui proventi sono reinvestiti in beni ammortizzabili;
4. quando la proprietà immobiliare viene espropriata dal governo e vengono acquistate nuove proprietà.

Sono inoltre previste imposte aggiuntive sulle plusvalenze derivanti dai terreni (edifici esclusi) in base al periodo di possesso del terreno, ossia: quando il terreno venduto è stato posseduto per meno di cinque anni al 1° gennaio dell'anno di vendita, l'imposta aggiuntiva è del 10%; altrimenti è del 5%. Inoltre, nel caso in cui il terreno sia venduto al governo, ad autorità locali o simili, non è prevista alcuna imposta aggiuntiva.

Anche le vendite indirette, tramite vendite di azioni in una società con proprietà immobiliari, sono tassabili.

Fino al 31 marzo 1992, una società che possedeva terreni poteva permutare il suo terreno con le azioni di una società estera controllata costituita appositamente per questo scopo e quindi vendere le azioni. D'altra parte la società che vendeva le azioni poteva eludere l'imposta mediante le convenzioni fiscali. Al fine di prevenire questa elusione, non è più possibile il differimento dell'imposta sulla cessione di terreno da una società giapponese alla sua controllata estera.

12- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?

La liquidazione può generare dei redditi, definiti come la somma di denaro (o altri beni) distribuita agli azionisti ed eccedente la somma del capitale versato, della riserva di capitale e

dei guadagni tassati alla data di liquidazione. Questi utili rappresentano i guadagni non tassati delle società, in particolare il valore non tassato dei beni distribuiti.

Gli utili di liquidazione sono tassati all'aliquota forfettaria dell'imposta societaria.

13- CESSIONE E RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

Il rendimento del capitale è esente relativamente alla porzione di capitale versato dall'azionista in una società giapponese, mentre la quota di capitale eccedente viene tassata in capo alla società emittente.

Le implicazioni fiscali nel caso di riacquisto di azioni sono le stesse della riduzione di capitale.

La riforma fiscale del 2006 ha disposto che se la società riacquista azioni di tesoreria, la riserva di capitale venga immediatamente ridotta ai fini fiscali.

14- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN GIAPPONE?

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'IVA viene applicata all'aliquota dell'8% calcolata sul prezzo di vendita di beni e servizi, importazioni incluse. I pagamenti per servizi offshore sono esenti.

La vendita di terreni e relativi diritti, il noleggio di beni effettuato dal governo, da autorità locali, imprese e società pubbliche sono esenti da IVA.

Imposta sulle attività fisse

I proprietari di terreni, immobili e beni ammortizzabili sono assoggettati all'imposta annuale sul valore accertato (e talvolta sul valore di acquisto) dell'1,4%. Inoltre, terreni ed edifici sono assoggettati ad un'ulteriore imposta annuale per l'urbanistica pari allo 0,3%. Entrambe sono deducibili ai fini dell'imposta societaria. I terreni agricoli e per edilizia abitativa beneficiano di una riduzione del 50% - 75% di entrambe le imposte.

Imposte sull'acquisto di proprietà immobiliare

L'aliquota standard dell'imposta di registrazione e licenza sull'acquisto di proprietà immobiliare è del 2%.

L'aliquota standard dell'imposta per l'acquisto di beni immobili è del 4%.

Capitale versato

Il capitale versato di una società giapponese è assoggettato all'imposta di registrazione dello 0,7% applicata sull'emissione iniziale di azioni e su quelle successive. L'importo minimo è di Yen 150.000.

La filiale giapponese di una società estera è assoggettata all'imposta forfettaria di registrazione e di licenza di Yen 60.000.

Imposta di bollo

Viene applicata su vari documenti a importi compresi tra Yen 200 e Yen 480.000.

Imposte sugli autoveicoli

In Giappone vengono applicate un'imposta annuale calcolata sulla potenza del veicolo e una sul suo peso, mentre sono previste riduzioni ed esenzioni per i veicoli ad emissioni ridotte.

Tassa energetica

Il Governo giapponese applica un'imposta sull'utilizzo di combustibili fossili, basata sulle emissioni di biossido di carbonio.

Imposta sui residenti

Viene applicata alle società giapponesi con diverse modalità, a seconda che abbiano o meno degli uffici in una municipalità. Si tratta di importi fissi che variano in base al capitale e al numero di dipendenti. Non è deducibile.

Imposta sull'impresa

Le società con capitale inferiore a Yen 100 milioni vengono tassate con aliquota tra il 3,4% e l'8,04% del reddito imponibile della società ed è deducibile dall'imposta societaria. Gli utili di una stabile organizzazione estera di una società giapponese non sono assoggettati all'imposta sull'impresa, ma sono assoggettati all'imposta societaria.

Le società con capitale superiore a Yen 100 milioni vengono tassate in base al valore aggiunto e al capitale, oltre al sistema di tassazione di cui sopra, con aliquote che vanno dall'1,6% al 5,16%. La base fiscale per il calcolo è costituita da un insieme di utili e capitale e altri fattori di

valore aggiunto quali salari, interessi e canoni. Particolari provvedimenti sono stati adottati per ridurre il carico fiscale per le società con elevato rapporto salari/capitali.

Se una società giapponese svolge un'attività al di fuori del Giappone, l'ammontare dei fattori di valore aggiunto e/o del capitale relativi all'attività svolta all'estero saranno dedotti dalla base imponibile.

Anche le società aventi perdite fiscali devono versare l'imposta sull'impresa.

15- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?

Dividendi

Una parte dei dividendi distribuiti da società di capitale giapponesi non è imponibile e questa parte viene stabilita in base alla percentuale di azioni possedute dalla società che distribuisce i dividendi: per partecipazioni inferiori al 5%, il 20% dei dividendi è esentasse; per partecipazioni tra 5% e 33,33%, il 50% dei dividendi è esentasse; per partecipazioni tra 33,33% e 100%, i dividendi sono totalmente esentasse.

Va dedotta dai dividendi la spesa sugli interessi attribuibili al costo di acquisto delle azioni. I dividendi ricevuti sono tassabili se relativi a partecipazioni a breve termine in società giapponesi acquistate entro il mese precedente e vendute entro i due mesi successivi la dichiarazione dei dividendi.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2037 le aliquote giapponesi della ritenuta sui dividendi sono aumentate da una speciale soprattassa del 2,1% per residenti e non-residenti, tranne che in presenza di un AFB.

La ritenuta applicata ai dividendi pagati da società non quotate è del 20,42%; per le società quotate o per i fondi di investimento la ritenuta è del 20,31%, se i dividendi sono distribuiti a società residenti o non residenti con stabile organizzazione, e del 15,31% se distribuiti a non-residenti.

Interessi e royalties

La ritenuta viene detratta alla fonte dai pagamenti fatti a non-residenti di: interessi su titoli e obbligazioni emessi dal governo giapponese o da società residenti in Giappone, interessi su depositi bancari in Giappone o crediti simili, interessi su prestiti per attività commerciali in Giappone, royalties derivanti da diritti di proprietà, ivi inclusi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, know-how, ecc., inclusa la loro vendita.

L'interesse su alcune tipologie di obbligazioni e prestiti in valuta estera pagati a non-residenti e a società estere è esente dall'imposta giapponese.

Gli AFB firmati dal Giappone con altri Paesi possono contenere ritenute ridotte.

16- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE SCORTE E DELLE RIMANENZE?

Le rimanenze possono essere valutate al più basso tra il costo e il valore di mercato. Il costo può essere determinato mediante uno dei seguenti metodi: FIFO, costo medio ponderato, costo medio mobile e acquisto più recente. A partire dal 2009 il metodo LIFO e i metodi del costo medio ordinari non sono più applicati.

17- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?

Soggettività fiscale

Sono residenti le persone fisiche che risiedono in Giappone da più di un anno e che vi hanno un'attività lavorativa o una famiglia.

Aliquote

I residenti sono assoggettati all'imposta giapponese sul reddito a livello mondiale.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2037 una soprattassa del 2,1% viene aggiunta alle aliquote applicate a residenti e non residenti.

L'imposta dovuta si calcola moltiplicando l'imponibile per la corrispondente aliquota, sommando al risultato ottenuto l'importo fisso correlato allo scaglione di appartenenza.

Reddito imponibile Yen	Aliquota (senza soprattassa) %	Aliquota (con soprattassa) %	Detrazione Yen	Imposta cumulativa Yen
0 – 1.950.000	5	5,105	-	99.547
1.950.001 – 3.300.000	10	10,21	99.547	237.382
3.300.001 – 6.950.000	20	20,42	436.477	982.712
6.950.001 – 9.000.000	23	23,483	649.356	1.464.114
9.000.001 – 18.000.000	33	33,693	1.568.256	4.496.484
18.000.001 – 40.000.000	40	40,84	2.854.716	13.481.284
Oltre 40.000.000	45	45,945	4.896.716	-

Le persone fisiche residenti sono inoltre assoggettate all'imposta sui residenti, calcolata sul reddito dell'anno precedente.

Non sono previste dichiarazioni del reddito congiunte.

Detrazioni e agevolazioni

I residenti percepiscono mensilmente i seguenti sussidi per i figli a carico:

- per ogni figlio fino a 3 anni 15.000 Yen
- per il primo o secondo figlio da 3 anni a fine istruzione primaria 10.000 Yen
- per il terzo figlio da 3 anni a fine istruzione primaria 15.000 Yen
- per ogni figlio da 15 anni a fine istruzione secondaria 10.000 Yen

Imposta di successione e sulle donazioni

I residenti sono assoggettati all'imposta di successione sulle proprietà a livello mondiale. Dal 2013 anche la cessione di beni all'estero da parte di persone fisiche residenti in Giappone a favore di non residenti sono assoggettate ad imposta.

L'aliquota dell'imposta sulla successione e sulle donazioni va dal 10% al 55%, a seconda del valore della successione.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

Le persone fisiche - dipendenti o liberi professionisti - devono sottoscrivere i programmi di previdenza sociale: sanitaria e pensionistica (versati mensilmente dal dipendente e dal datore di lavoro in percentuali uguali), per gli infortuni e per la disoccupazione (versati per i 2/3 dal datore di lavoro).

I contributi volontari versati dalle persone fisiche sono deducibili ai fini fiscali.

18- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

Soggettività fiscale

Sono residenti le persone fisiche che risiedono in Giappone da più di un anno e che vi hanno un'attività lavorativa o una famiglia.

Aliquote

Sono assoggettati all'imposta giapponese unicamente sul reddito prodotto in Giappone alle stesse aliquote applicate ai residenti.

Reddito imponibile Yen	Aliquota (senza soprattassa) %	Aliquota (con soprattassa) %	Detrazione Yen	Imposta cumulativa Yen
0 – 1.950.000	5	5,105	-	99.547
1.950.001 – 3.300.000	10	10,21	99.547	237.382
3.300.001 – 6.950.000	20	20,42	436.477	982.712
6.950.001 – 9.000.000	23	23,483	649.356	1.464.114
9.000.001 – 18.000.000	33	33,693	1.568.256	4.496.484
18.000.001 – 40.000.000	40	40,84	2.854.716	13.481.284
Oltre 40.000.000	45	45,945	4.896.716	-

I redditi derivanti da dividendi, interessi, capital gains e plusvalenze da cessione di titoli sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 10,21%, salvo se diversamente previsto da AFB.

Detrazioni e agevolazioni

Non sono previste agevolazioni per non-residenti.

Imposta di successione e sulle donazioni

I residenti e non-residenti sono assoggettati all'imposta di successione sulle proprietà a livello mondiale. Dal 2013 anche la cessione di beni all'estero da parte di persone fisiche residenti in Giappone a favore di non residenti sono assoggettate ad imposta.

L'aliquota dell'imposta sulla successione e sulle donazioni va dal 10% al 55%, a seconda del valore della successione.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

Le persone fisiche - dipendenti o liberi professionisti - devono sottoscrivere i programmi di previdenza sociale: sanitaria e pensionistica (versati mensilmente dal dipendente e dal datore di lavoro in percentuali uguali), per gli infortuni e per la disoccupazione (versati per i 2/3 dal datore di lavoro).

I contributi volontari versati dalle persone fisiche sono deducibili ai fini fiscali.

19- DICHIARAZIONE DEI REDDITI *BLUE FORM*: QUALI BENEFICI E QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

Il *blue return system* è offerto dal Ministero delle Finanze giapponese per facilitare la gestione delle imposte e promuovere i moderni metodi contabili. Le società che intendono usufruire di questo sistema devono farne richiesta entro 3 mesi dalla costituzione o prima della fine del primo periodo contabile, devono conservare libri contabili, rendiconti e documentazione per 10 anni e possono beneficiare di diverse agevolazioni:

1. Le minusvalenze possono essere riportate in avanti per dieci anni.
2. Le perdite fiscali dell'anno precedente possono beneficiare di un rimborso dell'imposta societaria, previa accettazione da parte del fisco.
3. Sono applicabili deduzioni per diverse riserve, altrimenti indeducibili.
4. È consentito l'ammortamento accelerato.
5. Sono previsti crediti d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, trasformazione aziendale e importazione di manufatti.
6. L'accertamento tributario è basato sui libri contabili e sui rendiconti della società.
7. È possibile applicare una detrazione speciale dai proventi di vendita o di utilizzo di brevetti per le proprietà industriali utilizzate all'estero.

20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte sul reddito nazionali e locali sono normalmente pagate due mesi dopo la fine dell'anno contabile della società.

Le società devono versare un acconto all'ottavo mese dell'anno contabile. Il pagamento può ammontare al 50% delle imposte dovute per l'anno precedente, oppure, a discrezione del contribuente, può essere calcolato sulla base dei risultati dei primi sei mesi dell'anno corrente.

Le ritenute fiscali devono essere pagate entro il 10 del mese successivo a quello in cui vengono effettuati i pagamenti di stipendi, onorari, dividendi, interessi, ecc.

21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?

Solitamente le dichiarazioni fiscali delle società sono oggetto di ispezione da parte delle autorità fiscali. Le dichiarazioni fiscali su base locale non sono oggetto di ispezioni, anche se i risultati dell'ispezione sono riportati all'autorità fiscale locale da quella nazionale.

Nel caso di presentazione della dichiarazione *blue form*, gli ispettori del fisco devono utilizzare la documentazione o i libri della società per correggere il reddito imponibile. Altrimenti, possono stabilirlo utilizzando come base, per esempio, l'aliquota media del rendimento degli investimenti societari.

Il periodo in cui le autorità fiscali possono correggere retroattivamente gli utili imponibili dichiarati è cinque anni, mentre le minusvalenze riportate a nuovo possono essere corrette entro dieci anni.

22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?

È possibile concordare in anticipo il trattamento fiscale con l'Agenzia delle Entrate giapponese, relativamente a transazioni in corso o future, in tutti quei casi in cui la legislazione fiscale non sia sufficientemente chiara.

23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?

La *Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law* disciplina le transazioni valutarie con il Giappone, applicando il principio della libertà delle transazioni internazionali.

Per gli investimenti effettuati all'estero, tranne che in alcuni Paesi specifici, la Banca del Giappone prevede una richiesta di autorizzazione, che viene generalmente concessa, a condizione che venga fornita tutta la documentazione.

24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO GIAPPONESE?

Credito per ricerca e sviluppo

Per gli anni successivi al 1° aprile 2006 è stato adottato un nuovo sistema di credito d'imposta.

Il credito per R&S comprende le spese per il personale e per l'ammortamento di macchinari ed edifici e le spese di R&S effettuate all'estero.

Per le attività di R&S, condotte nell'anno di riferimento, le piccole e medie imprese usufruiscono di un credito d'imposta del 12%, mentre le grandi imprese possono beneficiare di un credito d'imposta compreso tra 6% e 14% delle spese R&S complessive per l'anno di riferimento, ma solo se rispondono a determinati requisiti.

Per gli anni fiscali compresi nel periodo 1° aprile 2013 - 31 marzo 2020 il credito aggiuntivo per R&S è pari al 5% dell'aumento registrato nelle spese di R&S.

Ristrutturazione di aziende

Quando viene formulato un programma di ristrutturazione secondo gli schemi previsti dalla Legge, la società debitrice può beneficiare del seguente trattamento:

- (1) gli utili /le perdite stimati vengono riconosciuti e possono essere tassati/dedotti;
- (2) le perdite societarie degli anni precedenti i nove anni (ossia il limite per il riporto in avanti delle perdite) possono essere dedotte dagli utili imponibili registrati dalla società tramite il condono dei debiti da parte dei suoi creditori.

Credito d'imposta sull'occupazione

Le società possono richiedere un credito d'imposta di Yen 200.000 per ogni nuovo dipendente, se l'incremento complessivo della forza lavoro supera il 10%. L'aumento deve essere di almeno due dipendenti per le PMI e di cinque per le grandi aziende e l'importo totale può arrivare al 20% della soggettività fiscale per le PMI e al 10% per le grandi aziende. Tale credito d'imposta non è disponibile se una società decide di usufruire del credito d'imposta legato all'aumento degli stipendi (ved. sotto).

Credito d'imposta sull'aumento degli stipendi

Tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2021 le società possono usufruire di un credito d'imposta del 15% sull'aumento degli stipendi, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni. Se la società decide di usufruire del credito d'imposta sull'occupazione (ved. sopra), quello relativo all'aumento degli stipendi non potrà essere applicato.

Zone strategiche internazionali speciali

Le società *blue return*, che operano in zone internazionali strategiche e che rispondono a determinati criteri, possono usufruire di particolari incentivi a scelta tra tassi di ammortamento agevolati, crediti d'imposta o detrazioni fiscali.

Incentivi alla ricollocazione

Dal 1° aprile 2015 le grandi aziende che investono almeno Yen 20 milioni e le PMI che investono almeno Yen 10 milioni nella ricollocazione delle proprie sedi dalla città ad aree locali, o che ampliano le proprie sedi già situate in aree locali, hanno diritto a incentivi a scelta tra ammortamento accelerato o credito d'imposta. Il credito d'imposta è inoltre disponibile in caso di assunzione di nuovi dipendenti da effettuarsi entro due anni dall'investimento, per un importo che può variare tra Yen 200.000 e Yen 500.000 per ogni nuovo dipendente.

Stock options

Una società può detrarre le spese per la concessione di *stock options* ai dipendenti come remunerazione per servizi resi, a meno che le stesse vengano utilizzate per particolari fini fiscali. Questo si riferisce a *stock options* la cui emissione sia stata approvata dopo il 1° maggio 2006 – la data effettiva della Legge Societaria giapponese.

25- IL GIAPPONE HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Il Giappone ha firmato AFB con diversi Paesi, specificando le aliquote della ritenuta fiscale applicata. Le aliquote non contemplate dagli AFB si applicano quando sono inferiori rispetto a quelle previste negli accordi.

Le seguenti ritenute sono applicate ai non-residenti:

	<i>Dividendi</i>	<i>Interessi</i>	<i>Royalties</i>
	%	%	%
<i>Stati non firmatari</i>	15,315/20,315/20,42	15,315	20,42
<i>Stati con AFB</i>			
Arabia Saudita	5/10	0/10	5/10
Armenia	15	0/10	0/10
Australia	0/5/10	0/10	5
Austria	10/20	10	10
Azerbaijan	15	0/10	0/10
Bangladesh	10/15	0/10	10
Belgio	10/15	10	10
Bielorussia	15	0/10	0/10
Brasile	12,5	0/12,5	12,5/15/20
Brunei	5/10	0/10	10
Bulgaria	10/15	0/10	10
Canada	5/15	0/10	10
Cile	5/15	4/15	2/10
Cina	10	0/10	10
Corea	5/15	0/10	10
Danimarca	10/15	10	10
Egitto	15	15	15/20
Emirati Arabi Uniti	5/10	0/10	10
Fiji	10/15	10	10
Filippine	10/15	0/10	10/15
Finlandia	10/15	10	10
Francia	0/5/10	10	10
Georgia	15	0/10	0/10
Germania	0/5/15	0	0
Hong Kong	5/10	0/10	5
India	10	0/10	10
Indonesia	10/15	0/10	10
Irlanda	10/15	10	10
Israele	5/15	0/10	10
Italia	10/15	10	10
Kazakistan	5/15	0/10	10

Kirghizistan	15	0/10	0/10
Kuwait	5/10	0/10	10
Lettonia	0/10	0/10	0
Lussemburgo	5/15	0/10	10
Malesia	5/15	0/10	10
Messico	5/15	0/10/15	10
Moldavia	15	0/10	0/10
Norvegia	5/15	0/10	5
Nuova Zelanda	0/15	0/10	5
Oman	5/10	0/10	10
Pakistan	5/7,5/10	0/10	10
Paesi Bassi	0/5/10	0/10	0
Polonia	10	0/10	0/10
Portogallo	5/10	0/5/10	5
Qatar	5/10	0/10	5
Regno Unito	0/10	10	0
Repubblica Ceca	10/15	0/10	0/10
Repubblica Slovacca	10/15	0/10	0/10
Romania	10	0/10	10/15
Russia	15	0/10	0/10
Singapore	5/15	0/10	10
Slovenia	5	0/5	5
Spagna	10/15	10	10
Sri Lanka	20	0/15	0/10
Stati Uniti	0/5/10	0/10	0
Sudafrica	5/15	0/10	10
Svezia	0/10	10	0
Svizzera	5/10	0/10	0
Taiwan	10	0/10	10
Tajikistan	15	0/10	0/10
Thailandia	15/20	0/10/15	15
Turchia	10/15	0/10/15	10
Turkmenistan	15	0/10	0/10
Ucraina	15	0/10	0/10
Ungheria	10	0/10	0/10
Uzbekistan	15	0/10	0/10
Vietnam	10	0/10	10
Zambia	0	0/10	10

Sono stati inoltre firmati Accordi di scambio informazioni fiscali (TIEA) con 12 Paesi.